



**COMUNE DI
FONTANELLATO (PR)**

**NORME TECNICHE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
A COMPENDIO DEL P.S.C. - R.U.E.**

ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 15/2001

*ESTRATTO DALLA
RELAZIONE METODOLOGICA*

<i>Il Sindaco</i>	<i>Firma</i>
Maria Grazia Guareschi	

Rev. N° 03	Fontanellato, 08/08/2005
-------------------	---------------------------------



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

INDICE

- 1. Integrazione/modifica al P.S.C. vigente***
- 2. Integrazione/modifica al R.U.E. vigente***



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

NORME TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
A COMPENDIO DEL P.S.C. - R.U.E.

Il presente elaborato tecnico ha lo scopo di illustrare le modifiche agli articoli del P.S.C. e R.U.E. vigenti, conseguenti all'adozione dell'adeguamento normativo e cartografico del Piano di zonizzazione acustica comunale.

1) Integrazione al P.S.C. vigente

.....

Art 4 - Elaborati costitutivi del P.S.C.

.....

5. Inoltre il P.S.C. contiene il piano di settore della Classificazione Acustica del Territorio Comunale di cui alla legge n°447/95 e alla L.R. 15/2001 e successive integrazioni, costituito da:

- relazione metodologica-illustrativa;
- N°1 tavola in scala 1:5.000 relativo al capoluogo;
- N°4 tavole in scala 1 : 10.000 (Quadri 1, 2, 3 e 4) relative all'intero territorio comunale;
- N°1 tavola in scala 1:20.000 dell'intero territorio comunale.

2) Integrazione al R.U.E. vigente

.....

TITOLO II° -Vincoli, tutele, rispetti

.....

CAPO V° - Tutela acustica del territorio

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, ecc. o comunque sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente risulta compatibile con essi.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile attuare l'intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori del nuovo insediamento.

A - Classificazione acustica del territorio. Elaborati

La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Fontanellato, è redatta in scala: 1:5.000 (quadro unitario capoluogo); 1:10.000 (4 tavole territorio comunale); 1:20.000 (quadro unitario territorio comunale).

Gli elaborati sono stati eseguiti su base topografica del Comune e classificano il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio.

B - Progetti Urbanistici

In sede di formazione dei piani particolareggiati occorre garantire quanto segue:

- All'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
- Nelle zone limitrofe se influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- Qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

- La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

C - Piano di risanamento delle imprese

Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Il Piano di risanamento dell'impresa e' attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento e' data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

D - Infrastrutture di trasporto

La Classificazione acustica del territorio comunale si è stata redatta considerando la presenza delle fasce di rispetto specifiche delle infrastrutture viarie come da D.P.R. 30 Marzo 2004 , n. 142. recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, oltre al precedente D.P.R. 459/98, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. n° 447 del 26/10/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Gli interventi di risanamento acustico sono invece da considerarsi a carico del ricettore nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di infrastrutture esistenti (in esercizio, in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto) gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto;
2. in caso di infrastrutture di nuova realizzazione (compresi gli ampliamenti, affiancamenti e varianti) gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR 142/04, sono a carico del titolare della licenza o concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

E - Disposizioni in materia di impatto acustico e previsione di impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) Opere soggette a V.I.A.;
- b) Eliporti;
- c) Strade di tipo B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) Discoteche;
- e) Circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi o ricreativi.

Devono altresì contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) Dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
- b) Degli altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) Di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive o riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso.

Ove in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

La documentazione deve essere redatta secondo le disposizione dell'art 69 e firmata da un Tecnico Competente in Acustica.



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

F - Valutazione previsionale del clima acustico

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali; case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- d) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di valutazione di impatto acustico come stabilito dalle modalità e dai criteri regionali.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione dovrà essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

La documentazione deve essere redatta secondo le disposizione dell'art 69 e firmata da un Tecnico Competente in Acustica.

G - Documentazione di previsione di Impatto Acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico, conforme ai criteri regionali, redatta ai sensi della L.447/1995 e L.R. n° 15/2001. La documentazione suddetta, da allegare alle opere di cui all'art 67, dovrà almeno contenere:

- a) indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
- b) descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
- c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e previsione del livello di rumorosità



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

- presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti, indicando la metodologia utilizzata per la determinazione di tali risultati;
- d) analisi comparativa tra i livelli di rumore previsti, di cui al punto precedente e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
 - e) previsione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero all'opera;
 - f) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e previsione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
 - g) individuazione dei ricettori all'intorno dell'area di intervento;
 - h) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.);
 - i) previsione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime.

Alle opere di cui al punto G dovrà essere allegata una **valutazione previsionale di clima acustico** contenente almeno la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori ed inoltre :

- a) indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti;
- b) descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
- c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento;
- d) analisi comparativa tra i livelli di rumore rilevati e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
- e) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

- f) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.) delle eventuali sorgenti disturbanti;
- g) L'individuazione, indicazione e progettazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento).

H – Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico.

Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose con superamento dei limiti temporali o di livello sonoro imposti dalla DGR n. 45/2002, è sottoposto al rilascio delle autorizzazioni previo richiesta di specifica deroga (effettuata 60 gg prima dell'inizio dell'attività per quanto riguarda le manifestazioni in luogo pubblico) corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Lo svolgimento di attività di escavazione, estrazione e primo trattamento di inerti, essendo riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo data anche la particolare diffusione in taluni ambiti del territorio comunale in conformità al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE), comporta l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. escavatori, pale gommate/cingolate, camion, impianti di selezione ghiaie, ecc.). Così come le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali nell'arco temporale compreso tra le ore 7.00 e le ore 20.00. Si stabilisce che tali attività siano svolte dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante i suddetti orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, che comunque devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, non dovrà mai essere superato il



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM)³ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'escavazione, al perimetro dell'area di pertinenza di tali attività, si considera provvisoriamente attribuita la Classe V; al termine delle attività, con atto deliberativo di svincolo dalle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, tale attribuzione di classe decadrà a favore della vigente classificazione acustica.

I - Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, secondo quanto stabilito dal DPCM 5/12/97, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente.

L - Modifiche alla Classificazione Acustica Comunale

Le modifiche alla Classificazione Acustica Comunale devono rispettare la procedura descritta dalla legge regionale e successive modifiche.

Qualora un edificio risultasse ricompreso in parte in diverse classi acustiche, è da intendersi classificato nella classe più elevata, tranne se si tratti di classi V e VI, nel qual caso viene collocato nella classe inferiore.

Laddove l'individuazione delle zone acustiche sulla base dei criteri e delle scelte descritte nel piano di classificazione acustica, ha dato origine ad aree acusticamente poco significative dal punto di vista acustico, si provvederà opportunamente a inglobare queste ultime nelle zone limitrofe o sagomate in funzione di altre discontinuità morfologiche o funzionali.

Le aree prospicienti le strade interne al centro abitato di tipo E ed F, vengono classificate ed estese secondo i seguenti criteri:



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE METODOLOGICA

- a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori a quella delle UTO (unità territoriale omogenea) esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO;
- b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione. Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

Nell'ottica di limitare in aree predefinite, in base alla classificazione acustica comunale ed all'uso definito dalle norme tecniche di PSC e RUE, il potenziale disturbo dovuto allo svolgimento di manifestazione pubbliche, l'amministrazione comunale si riserva di definire spazi dedicati a tale funzione all'interno dei centri abitati nel territorio comunale.